


COLPA MEDICA



lesioni personali colpose
e omicidio colposo
nella fase di indagini preliminari

IN CLARIS NON FIT
INTERPRETATIO

PRESENTAZIONE

Cogliere l'opportunità di un'agile Guida per districarsi nei meandri giuridici della cosiddetta "COLPA MEDICA" è certamente un altro segno dei nostri tempi.

L'Autore, dr. Vito Milisenna ci propone, sotto la veste di un agile manuale, un insieme di nozioni normative e procedurali in ambito penale e civile per affrontare "in modo informato" le circostanze che i medici grandemente temono e cioè quelle legate ad un contenzioso medico legale.

L'obiettivo è sicuramente raggiunto, in quanto l'esposizione è didascalica ma efficace e fa dunque chiarezza in una materia ostica e con molti aspetti "terrificanti":

- ✓ *quale è l'ambito della colpa in sede penale,*
- ✓ *quali gli elementi procedurali,*
- ✓ *quali i legami con la giurisdizione civile,*
- ✓ *la differenza tra GIP e GUP, quella tra CTP e CTU,*
- ✓ *il patteggiamento,*
- ✓ *il rito abbreviato,*
- ✓ *gli estremi per una buona tutela assicurativa.*

Il compendio offre buoni consigli per districarsi in questo complesso intreccio di norme e procedure ponendosi, dunque, come utile supporto in contesti difficili e spesso drammatici per la storia professionale e umana di un medico.

Naturalmente restano impregiudicati - ma non è questo l'obiettivo della pubblicazione - tutti gli altri aspetti legati alla colpa medica, che da tempo la FNOMCeO indica come sostanziali determinanti del fenomeno.

Infatti autorevoli studiosi del diritto penale, si pongono il problema di una diversa sistematizzazione nel Codice Penale della colpa medica, equivocamente sintetizzata in un profilo di "depenalizzazione", questo anche alla luce di recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione che individuano nell'atto medico una azione intrinsecamente e ontologicamente finalizzata a realizzare il bene salute e il bene-vita del paziente.

Sarebbe dunque improprio attribuire profili di responsabilità per colpa (negligenza, imperizia, imprudenza), alla categoria penale delle lesioni alla persona.

Questo non significherebbe dare patenti di immunità e quindi depenalizzare azioni attive o omissive che si discostano dai criteri di perizia, prudenza e diligenza, ma di eventualmente sanzionarle in un altro ambito della responsabilità penale.

Se questa è una possibile prospettiva strettamente giuridica, sul piano tecnico professionale le azioni da mettere in campo sono altre e impegnative e cioè la prevenzione e la gestione del rischio connesso alle attività sanitarie, a cominciare dalla diffusione delle buone pratiche cliniche, della cultura della sicurezza delle attività e delle organizzazioni sanitarie fino ad una responsabile distribuzione

del rischio sociale e ad un efficace ed efficiente sistema risarcitorio per danni ingiusti.

Grazie dunque all'Autore del manuale che ci ha regalato un efficace tassello di questo complesso mosaico.

Amedeo Bianco
(Presidente FNOMCeO)

PREFAZIONE

Negli ultimi venti anni, il numero dei procedimenti penali per “lesioni personali colpose” o per “omicidio colposo” in cui medici hanno assunto la veste di indagati risultano purtroppo in aumento.

Se questo non deve necessariamente significare che i medici dell’“era moderna” siano meno qualificati dei loro colleghi del passato, è però vero che i moderni discepoli di Ippocrate sono chiamati a confrontarsi con i nuovi orizzonti della scienza medica e della tecnologia applicata alla medicina e quindi con i mutati parametri di aggiornamento imposti dalle leges artis.

È quindi consequenziale pretendere da un medico di più, secondo gli aggiornati parametri della conoscenza e della diligenza, senza con questo imporgli di sconfinare in mansioni e competenze collaterali delle quali non può essere chiamato a rispondere.

Il pregevole lavoro di analisi e di sintesi delle norme in materia di colpa medica, svolto dal dr. Vito C.M. Milisenna - medico legale di provata esperienza e competenza, innamorato della cultura giuridica, da me spesso volte nominato consulente della Procura di Caltanissetta - compendiato in questo pregevole vademecum, deve costituire uno stimolo per tutti i medici, affinché, almeno per ciò che attiene la loro attività professionale ed i rischi sottesi allo svolgimento della stessa, prendano cognizione delle possibili conseguenze - dal punto di vista giudiziario - dei loro errori e sapere come difendersi, quando, loro malgrado, rimangano

coinvolti in procedimenti penali.

Le norme poste a tutela delle persone che rimangono vittima di errori sanitari non devono servire, infatti, a chi, rimasto deluso nelle sue aspettative, spesso in casi oggettivamente difficili o addirittura senza speranza, pretenda, a tutti i costi, un risarcimento e una giustizia che non gli spettano.

Nicolò Marino

Sost. Proc. della Repubblica
D.D.A. - Caltanissetta

PREMESSE

La ormai stra-abusata colpa medica ha messo in condizione tanti sanitari di approcciare o, sarebbe forse meglio dire, di ... **essere approcciati**, dalle complicatissime norme giudiziarie, generando confusione e false aspettative, condizioni che troppo spesso non mettono *l'indagato/imputato* nella possibilità di difendersi come dovrebbe.

Conscio di quanto sopra, piuttosto che trattare di *colpa medica, nesso di causalità, analisi contro fattuale, classificazione della lesione, culpa in vigilando, inversione dell'onere della prova, responsabilità oggettiva, etc.*, è sembrato opportuno collazionare una sorta di vademecum, il cui uso potrà rivelarsi molto utile ai Colleghi che hanno coltivato gli studi di medicina, senza conoscere e soprattutto senza avere acquisito, quella *particolare forma mentis* che rappresenta l'arma migliore per approcciare con serenità e razioicinio la delicata vicenda giudiziaria. -

- % -

L'AMBITO PENALE

Si centeranno queste brevi note sulle (prime) procedure che seguono le più *gravi*, tra le accuse ascrivibili ad un medico nell'esercizio delle sue funzioni:

- ✓ *le lesioni personali colpose,*
- ✓ *l'omicidio colposo.*

L'art. 589 c.p. recita:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni...”.

L'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), recita:

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

...

Il delitto è punibile a querela della persona offesa,

...”

Alle pene sopracitate, in caso di condanna passata in giudicato, possono aggiungersi:

- ✓ ex art. 19 c.p., gravissimi risvolti sull'esercizio della professione medica;

- ✓ ripercussioni sul rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria di appartenenza, con sanzioni che vanno dalla sospensione temporanea sino alla rescissione del contratto;
- ✓ sanzioni irrogate dall'Ordine Professionale dei Medici;
- ✓ risarcimento del *danno derivante*.

Solitamente, nel procedimento penale (ex art. 76 c.p.p.), il *danneggiato* e/o gli *eredi/aventi diritto* (PARTE OFFESA), si costituiscono PARTE CIVILE, presentando richiesta di risarcimento, che nonostante l'avvento dell'euro, viene formulata a "5" o "6" zeri (prima della virgola).

Va anche specificato che ai sensi dell'art. 2043 c.c., la richiesta di risarcimento in ambito civilistico, può essere inoltrata dalla PARTE OFFESA anche dopo la conclusione dell'azione penale ed indipendentemente dall'esito della stessa (archiviazione, assoluzione o condanna).

Se è pur vero che in ambito penale, un'archiviazione o addirittura un'assoluzione, genera un certa tranquillità, non si dia per scontato l'esito della vicenda giudiziaria in ambito civile, dove vige l'INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA, per cui:

- ✓ in **ambito penale**, il vigente processo accusatorio, mette a carico dell'ipotetico danneggiato (quasi sempre affiancato dalla Pubblica Accusa), il dimostrare la censurabilità dell'operato del sanitario,
- ✓ in **ambito civile** all'ipotetico danneggiato viene fatto

carico solo la dimostrazione di avere avuto un esito che si discosta dalle *normali aspettative*, rimanendo quindi a carico del sanitario la dimostrazione di avere agito secondo la *lege artis*.

Ritorniamo all'ambito penale.

Ad impulso della PARTE OFFESA (tramite la presentazione di esposto/denuncia) ma anche d'UFFICIO (conoscenza della ipotetica *notizia criminis* attraverso stampa o *Comunicazione della Notizia di Reato* da parte dell'A.G.), si avviano le indagini, per cui, appena viene disposto un atto che prevede la presenza del Difensore (ex artt. 369 e 369-bis c.p.p.), al medico indagato viene notificata l'**INFORMAZIONE DI GARANZIA**.

Il trauma che ne segue non è di poco conto, infatti all'umano dubbio "*del non aver fatto tutto ciò che era possibile*", segue anche il pubblico ludibrio esercitato tramite i MASS-MEDIA, dove non fa notizia la buona sanità (forse perché dovuta), mentre anche un semplice titolo di "*malasanità*" aumenta lo SHARE o fa vendere molte più copie.

È proprio questo il momento in cui il medico indagato deve essere più lucido, in quanto spessissimo le decisioni prese nei primi momenti, finiscono con il caratterizzare in maniera *decisamente significativa* tutto il rimanente iter giudiziale.

Tre i punti fondamentali:

- 1. L'assistenza tecnica (Avvocato/i di fiducia e Consulente/i di Parte):**

- a. non va scelta in funzione dell'amicizia che si nutre con un qualche professionista ma sulla qualità e soprattutto sull'esperienza che quel professionista ha maturato nello specifico campo di indagine;
- b. vanno verificate (diffidando dalle "volatili" informazioni telefoniche), le condizioni della eventuale copertura assicurativa di cui si gode con particolare riguardo a: **massimali assicurativi, esistenza di franchigia, copertura degli onorari del collegio difensivo** (Avvocati e Tecnici), **esistenza di clausole che coprano la eventuale rivalsa** (atteggiamento che negli Enti Pubblici rappresenta la regola, ove venga "giudizialmente accertata" l'esistenza di **dolo o colpa grave**).

2. La comprensione "tecnico-giuridica" della vicenda

- a. Nessuna remora a *farsi spiegare* con la dovuta chiarezza a cosa si sta andando incontro e soprattutto *nessuna remora* ad esternare "non ho capito ..." ovvero "questo punto non mi è chiaro ..." (non si discute di medicina ma di procedura penale per avvenimenti che seppur inusuali per il medico, rivestono estrema delicatezza in quanto in grado, se mal gestiti, di inficiare l'immagine professionale, le chance di lavoro e quelle di carriera, danni potenziali cui spesso si aggiunge anche il - concreto - rischio di dover far fronte a cospicui risarcimenti).

3. Il tempo

- a. Quello necessario da dedicare alla vicenda non deve essere relazionato al "tempo libero" di cui l'indagato dispone, ma a quello che la vicenda richiede; in caso contrario si corre il rischio (concreto) che gli eventi facciano il loro corso "da soli", **giungendo ad epiloghi raramente confortanti per il medico**.

Si è già detto che con l'invio dell'INFORMAZIONE DI GARANZIA, il Pubblico Ministero comunica al medico che si sta indagando nei suoi confronti per accertare l'esistenza di comportamenti penalmente rilevanti, ma, fatto altrettanto importante, il più delle volte il Pubblico Ministero comunica anche l'inizio di un'attività tecnica d'indagine composta da una serie di *atti non differibili né ripetibili* (ex artt. n.360 c.p.p. ed ex art. n.117 di cui al D.lvo 271/89).

Tra l'altro, nell'INFORMAZIONE DI GARANZIA è riportato:

- a. l'obbligo di assumere un Difensore che in mancanza, sarà nominato d'Ufficio (contrariamente a quanto si crede, il difensore d'Ufficio, è pagato dalla Parte di cui assume la difesa e non dallo Stato, per cui è opportuno scegliere con oculatezza un professionista di fiducia e non accettare supinamente quello che viene assegnato);
- b. la possibilità di nominare di uno o più Consulenti Tecnici che avranno il compito di assistere agli atti

irripetibili (p.e. esame autoptico volto a stabilire le cause del decesso).

In questa occasione il Collegio di difesa (Avvocati e Consulenti), avrà possibilità di prendere visione di atti e di assistere ad eventi che concorreranno alla formazione di una propria opinione sull'accaduto (p.e. se il decesso o le lesioni personali siano o meno ricollegabili ad azioni od omissioni a carico del o dei medici indagati).

Va comunque sempre tenuto ben presente che **il procedimento penale** (ancorché in fase di indagini), è **prima di tutto un "RITO"** i cui ritmi sono regolati da una sequenza rigida e preordinata di atti che il codice di procedura penale disciplina per forma, successione e tempi.

Entrando ancor di più nel vivo della vicenda, passiamo a raggruppare gli atti esperibili in fase di indagine, collazionandoli in due grandi categorie, rispettivamente rappresentate da:

- atti considerati "**NON RIPETIBILI**"
- atti considerati "**RIPETIBILI**".

La disciplina deriva dal primo comma dell'art. 360 c.p.p.:

"Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 c.p.p. riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento

dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici".

Deve esser chiaro che il medico, il cui nominativo risulta già iscritto nel registro degli indagati, **viene "obbligatoriamente" informato solo nel caso in cui il Pubblico Ministero intenda procedere ad accertamenti "NON RIPETIBILI"** (p.e. autopsia), mentre gli "ACCERTAMENTI RIPETIBILI" (p.e. valutazione di una cartella clinica), possono essere ordinati dal Pubblico Ministero ad un Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) di sua fiducia, senza che le Parti (Indagato e Parti offese) vengano avvertite.

In caso di decesso di un paziente, uno dei primi atti d'indagine che solitamente si compie ex art. 360 c.p.p., consiste nell'esame autoptico, in quanto ulteriore attività investigativa ricollegabile al fatto di reato (sequestro della cartella clinica, verbali operatori etc), seppur prodromica all'accertamento "NON RIPETIBILE", può essere condotta senza necessità di informare il medico indagato e senza la presenza del Difensore (Cass. Pen. Sez. I n.15679/08).

Torniamo all'**autopsia** che solitamente rappresenta il **primo ed importantissimo accertamento non ripetibile**.

Le spoglie del paziente, dietro ordine dell'A.G., vengono poste sotto sequestro e solitamente custodite presso un obitorio.

Il Pubblico Ministero, entro poche ore "informa" le Parti (Indagato, Parti offese dal reato, i rispettivi Difensori) ed il

Consulente Tecnico d'Ufficio, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico al C.T.U., dando nel contempo alle Parti facoltà di nominare Consulenti tecnici di loro fiducia (C.T.P.).

Il medico indagato riceve quindi una o due notifiche rappresentate da:

- a. INFORMAZIONE DI GARANZIA;
- b. avviso (ex art. 360 c.p.p.) per conferimento incarico su ACCERTAMENTI NON RIPETIBILI.

Nei documenti notificati, ad ognuna delle Parti viene assegnato un Avvocato d'Ufficio (*difendersi è un diritto/dovere*), assegnazione valida sino a quando gli interessati non depositino la nomina di un loro Avvocato di Fiducia.

Nell'avviso per accertamenti "NON RIPETIBILI", a tutte le Parti viene data facoltà di nominare uno o più Consulenti che, unitamente al difensore (d'Ufficio o di fiducia), ex comma 3[^], art.360 c.p.p.:

"... hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve."

Considerato che tutte le Parti interessate possono nominare il proprio Difensore di fiducia e uno o più Consulenti, in caso di più medici indagati, la sala autoptica risulterà alquanto affollata.

Si è detto "uno o più" CONSULENTI DI PARTE nel senso che il numero dei consulenti nominabili da ognuna delle Parti (ex comma 1[^], art. 225 c.p.p.), non può essere superiore al numero di consulenti

nominati dal Pubblico Ministero.

Stante quanto sopra, se il Pubblico Ministero nomina due Consulenti d'Ufficio (un medico-legale ed uno specialista della materia in esame), in un caso con cinque indagati e tre eredi dove ognuna delle Parti nomina due consulenti, in sala autoptica ci saranno 18 professionisti (due CC.TT.U. e 16 CC.TT.P.), ognuno dei quali potrà formulare le osservazioni che ritiene più opportune su rilievi clinici, autoptici, tecnici, intesi come "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" cui ascrivere la presenza e/o l'assenza di comportamenti professionalmente censurabili a carico dei medici indagati.

La differente visione dell'occorso tra il C.T.P. della Parte Offesa ed il C.T.P. dell'Indagato, è spesso oggetto di accese dispute scientifiche per cui va ricordato che ogni Consulente ha il "*diritto - dovere*" di mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno ed è *altamente consigliabile che detto verbale venga redatto subito dopo l'accertamento autoptico*, tanto da evitare "*deficit di memoria*" dovuti ad intervalli di tempo che possono dilatarsi anche a dismisura.

L'autopsia o la visita dell'ipotetico "danneggiato" per altro, rappresentano solo il *primo momento di riunione* cui solitamente seguono diversi incontri, poiché nel prosieguo, sia che si tratti di lesioni personali o di omicidio colposo:

- a. si deve prendere visione degli atti in giudiziale sequestro;

per poi, in caso di accertamento su vivente:

- b. assistere alla visita medica, momento che mette le Parti in condizione di richiedere l'esecuzione di accertamenti specialistico/strumentali, mirati a dare maggiori chiarimenti al caso in esame;
- c. partecipare all'esecuzione di quanto richiesto o, nel corso di una nuova riunione tra le Parti, valutare le risultanze, formulando le dovute osservazioni.

In caso di accertamenti autoptici, dopo aver preso visione degli atti (più opportunamente conviene chiedere l'estrazione di copie tanto da poter attuare uno studio meno frettoloso), si deve:

- a. prendere visione dei pezzi anatomici prelevati in sede autoptica (macroscopia);
- b. prendere visione dei preparati istologici e degli eventuali esami chimico-tossicologici.

Il Consulente di Parte, può richiedere di presenziare ad ogni fase dell'accertamento, quindi non solo "prendere visione" del preparato istologico o delle risultanze dell'esame chimico-tossicologico, ma anche presenziare al procedimento mentre lo stesso viene posto in essere dal C.T.U. (figura purtroppo *non sempre in possesso dell'adeguata esperienza* nel campo dove viene chiamato ad esprimere giudizi).

Con un intervallo che oscilla tra i 60 ed i 120 giorni dall'incarico, viene depositata la consulenza tecnica d'Ufficio.

Appare chiaro che la fase inerente l'accertamento tecnico (visita medica, esecuzione di esami strumentali, esame autoptico,

esami istologici, eventuali esami chimico-tossicologici, etc), è di esclusiva competenza scientifica, ferma restando comunque la possibilità di ***avvalersi del Difensore di propria fiducia allorquando, una delle Parti, ritenga che si stiano compiendo o si siano compiuti errori procedurali.***

Sebbene la Corte di Cassazione abbia precisato che gli elementi istruttori acquisiti dal Consulente Tecnico d'Ufficio a norma dell'art. 360 c.p.p., sono utilizzabili unicamente per rispondere ai quesiti del Pubblico Ministero e non come vera e propria prova (Cass. Pen. sez. III n.2001/07), ***esperienza d'aula porta a constatare che i risultati degli accertamenti tanatologici, seppur a firma del C.T.U. e non di un Perito d'Ufficio, sono di norma determinanti per l'esito del successivo procedimento.***

Dopo il deposito della consulenza tecnica d'Ufficio, rientrano in gioco i Difensori che, richiesta al Pubblico Ministero copia dell'elaborato, sottopongono il tutto al vaglio dei loro Consulenti ed attendono le eventuali controdeduzioni per concordare "***tutti insieme***" (Avvocato, Indagato e Consulenti), le eventuali variazioni della strategia difensiva precedentemente impostata.

In parallelo all'espletamento degli accertamenti medici e/o tanatologici, il Pubblico Ministero continua ad indagare (acquisizione di atti, interrogatori, etc.).

In corso di indagini preliminari, ex art. 392 c.p.p. (commi 1[^] e 2[^]), le Parti possono chiedere di "provare" diverse circostanze

avvalendosi di:

- a. assunzione di testimonianze;
- b. confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al Pubblico Ministero hanno reso dichiarazioni discordanti;
- c. espletamento di un *esperimento giudiziale* se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
- d. ricognizioni, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto alla fase dibattimentale;
- e. perizia che, se disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente.

Al di là dei tecnicismi, vi è da chiedersi quale sia la differenza, tra l'accertamento medico espletato attraverso una CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO e quello scaturente da una PERIZIA (che è sempre d'Ufficio), avente come oggetto il medesimo accertamento medico ma *espletato nel corso di Incidente Probatorio*.

La C.T.U. viene ordinata dal Pubblico Ministero, può essere espletata o ex art. 359 c.p.p. (*accertamenti ripetibili* per cui l'Indagato non viene avvertito) o ex art. 360 c.p.p. (*accertamenti irripetibili* per cui l'Indagato viene avvertito e può quindi far partecipare i suoi Consulenti).

Seppur l'esperienza è foriera della diversa valenza ascritta alla Consulenza Tecnica d'Ufficio rispetto ad una Consulenza Tecnica di Parte, va detto che sul piano probatorio sono equipollenti in quanto ambedue (C.T.U. e C.T.P.), costituenti *pareri* espressi da Consulenti delle Parti.

Ben diversa è la valenza di una PERIZIA ordinata dal G.i.p. (figura *super partes*) ed equidistante dagli specifici interessi, tenendosi ben presente che la perizia, se espletata in corso di INCIDENTE PROBATORIO, assume valenza di "*prova*".

Stante quanto sopra, appare innegabile la delicatezza del momento, per cui si deve ricorrere all'INCIDENTE PROBATORIO solo quando si è *più che sicuri* che le risultanze (tecnico-scientifiche, inerenti ricognizioni, etc), potranno essere favorevoli.

Sia chiaro che un INCIDENTE PROBATORIO, oltre che richiederlo si può anche subirlo, a meno di non presentare (ex art. 396 c.p.p.) delle deduzioni sull'ammissibilità e/o infondatezza della domanda proposta dalla controParte, motivazioni che (ex art. 398 c.p.p.), entro 2 (due) giorni, potranno essere accolte o rigettate dal G.i.p.

La pazienza è una virtù e virtuosi si deve essere in quanto, mentre ex art. 407 c.p.p., è stabilito il tempo massimo entro cui si possono acquisire atti utili all'indagine (in tema di omicidio colposo non derivante da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'indagine deve concludersi entro e non oltre 18 mesi),

non è stabilito alcun limite di tempo tra la fine della fase in cui viene acquisita tutta la documentazione ritenuta utile ai fini dell'indagine ed il momento in cui il Pubblico Ministero, deposita gli atti presso l'Ufficio del G.i.p., atti che possono essere rappresentati da:

- a. Ex artt. 408 o 411 c.p.p, richiesta di **archiviazione** per infondatezza della notizia di reato.

Del deposito deve essere informata la **Parte Offesa** che ne ha fatto richiesta; quest'ultima, entro 10 giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione, ha facoltà di depositare **atto di opposizione** e proporre al G.i.p. nuovi temi di indagini.

- b. Ex art. 415 bis c.p.p., deposito del fascicolo contenente atti di prova dell'avvenuto reato e contemporaneo avviso all'indagato della **conclusione delle indagini preliminari**.

- c. Deposito della richiesta di **rinvio a giudizio**, adempimento che a pena di nullità, deve essere preceduto da quanto contemplato agli artt. 416 e 417 c.p.p., (interrogatorio svolto ai sensi del comma 3[^], art. 375, c.p.p.).

Nelle ipotesi **b)** e **c)**, rientra in campo il Difensore, infatti infatti l'Imputato (l'indagato, ex comma 1, art.60 c.p.p., dopo la richiesta di rinvio a giudizio assume la veste di imputato), entro 20 (venti) giorni può:

presentare memorie,

- ✓ produrre documenti attinenti al caso,

- ✓ depositare documentazione relativa ad investigazioni del Difensore,
- ✓ chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine,

nonché, fatto da non sottovalutare,

- ✓ presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

L'acquisizione di nuovi elementi deve comunque concludersi entro e non oltre 30/60 giorni; può quindi seguire:

a. Nel caso di proposta di archiviazione:

Se il G.i.p., accoglie un eventuale atto di opposizione (presentato dalla Parte offesa), fissa la data dell'udienza in Camera di Consiglio e ne fa dare avviso a tutte le Parti (Pubblico Ministero, Indagato/i, Parti offese e/o rispettivi Difensori).

A seguito dell'udienza, il G.i.p., se ritiene infondato l'atto di opposizione emette ordinanza di archiviazione (ricorribile in Cassazione); se invece, riconosce meritevole di approfondimenti i motivi addotti dalla Parte Offesa a sostegno dell'atto di opposizione, dispone con ordinanza che il Pubblico Ministero proceda a ulteriori indagini assegnando un termine per l'espletamento delle stesse.

All'esito delle ulteriori indagini, il Pubblico Ministero,

se ritiene che dalle risultanze delle nuove indagini non siano emersi fatti nuovi, reitera al G.i.p. la richiesta di archiviazione, a fronte della quale il G.i.p.:

- ✓ ex art. 425 c.p.p., può emettere decreto di archiviazione;
- ✓ nel caso in cui ritenga che le ulteriori indagini non hanno del tutto chiarito i fatti per i quali furono disposte, emette **ordinanza di imputazione coatta**, ordinando al Pubblico Ministero di procedere all'esercizio dell'azione penale, formulando i capi di imputazione.

La formulazione dell'imputazione coatta, costituisce l'atto di inizio del processo dibattimentale davanti al Tribunale in composizione monocratica.

b. Nel caso di richiesta di rinvio a giudizio:

Entro 30 (trenta) giorni il G.i.p. fissa l'udienza e ne fa dare avviso alle Parti (Pubblico Ministero, Imputato/i, Parti offese e/o rispettivi Difensori).

In udienza le Parti espongono le rispettive argomentazioni per cui il G.i.p. dopo una o più sedute, può:

- ✓ dichiarare chiusa la discussione e procedere ad emettere il decreto di rinvio a giudizio;
- ✓ ordinare un supplemento di indagini al Pubblico

Ministero o in determinati casi esperirle egli stesso;

- ✓ emettere decreto di non luogo a procedere o ordinanza di rinvio a giudizio.

- % -

IL GIUDIZIO ABBREVIATO

Seppur non di specifica pertinenza della presente in quanto facente parte di una fase successiva a quelle delle indagini preliminari, non può trascurarsi qualche breve nota su questo importantissimo capitolo.

All'Udienza Preliminare, il Difensore dell'imputato può avanzare richiesta di "GIUDIZIO ABBREVIATO"; di cosa si tratta?

È un *procedimento speciale di tipo premiale* con delle peculiarità che, conosciute anzitempo, possono rappresentare una "*carta vincente*" per la strategia difensiva.

In estrema sintesi:

- ✓ La richiesta di giudizio abbreviato può essere *proposta solo dall'imputato*, nel corso dell'Udienza preliminare fino a che non siano state formulate le conclusioni del P.M. e dei difensori.
- ✓ Il giudizio viene disposto dal G.i.p. con ordinanza senza che venga richiesto il consenso del Pubblico Ministero.
- ✓ Si svolge di fronte al G.u.p. (Giudice per l'Udienza Preliminare), che deve essere necessariamente diverso dal magistrato che ha incarnato la figura di G.i.p..
- ✓ A meno che l'imputato non subordini la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria (nel qual caso anche il Pubblico Ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria), il procedimento si svolge

"allo stato degli atti", quindi si può discutere, valutare, evidenziare, ma *nessun nuovo atto* (consulenze, testimonianze, etc.), può entrare a far parte del fascicolo dibattimentale.

- ✓ L'udienza viene fissata in tempi brevissimi e si svolge in Camera di Consiglio, a meno di contraria richiesta da parte di tutti gli imputati, nel qual caso il giudizio si svolge in pubblica udienza.
- ✓ Il procedimento è di breve durata, per cui i tempi di giudizio subiscono una drastica riduzione, caratteristica che, di caso in caso, può rappresentare un significativo vantaggio.
- ✓ Il Pubblico Ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
- ✓ *La pena stabilita viene ridotta di un terzo.*

Non appare un vantaggio di poco conto, poter accedere a questa tipologia di procedimento, particolarmente consigliabile nel caso in cui gli *atti siano decisamente favorevoli all'indagato*, che per la fase dibattimentale, vestirà i panni dell'imputato usufruendo comunque della tutela giudiziale che la procedura penale riserva a questa figura, *nonché della riduzione di un terzo della pena.* -

- % -

IL GIUDIZIO IMMEDIATO

In ambito colposo richiedere un GIUDIZIO IMMEDIATO rappresenterebbe una “rara eccezione”, quindi ne daremo qualche cenno per mera completezza espositiva.

L’art. n.453 c.p.p., così recita:

1. *Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede (¹) il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.*
....
3. *L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.*

Trattasi di un **procedimento speciale non premiale** (quindi nessun vantaggio sulla eventuale comminazione della pena), che su richiesta del Pubblico Ministero o dell’Imputato, **saltando l’udienza preliminare**, perviene direttamente al dibattimento.

Si può allora affermare che presupposto infungibile, a suffragio delle richieste di GIUDIZIO IMMEDIATO è rappresentato dalla “*evidenza della responsabilità*” dell’indagato, che per la fase dibattimentale, vestirà i panni dell’imputato, da intendersi non come una “*condanna annunciata*”, bensì come la concreta possibilità che all’udienza preliminare, sulla base di quanto acquisito in corso di indagini preliminari, debba ragionevolmente

escludersi la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere. (Cass. pen., sez. V, sent. n. n. 1245 del 21.1.1998).

Deve essere chiaro che la “*evidenza di responsabilità*” dell’imputato **attiene al convincimento del Pubblico Ministero e non all’organo giudicante al dibattimento**, sede in cui, attraverso l’indagine dibattimentale ed il contraddittorio si potrà sempre dimostrare l’infondatezza della tesi accusatoria, non essendo quindi assolutamente precluso il poter giungere ad una pronuncia assolutoria.

In caso di richiesta di GIUDIZIO IMMEDIATO formulata dal Pubblico Ministero i presupposti sono:

- ✓ l’evidenza della prova;
- ✓ la formulazione della richiesta entro 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro;
- ✓ l’interrogatorio dell’indagato (finalizzato alla verifica, in contraddittorio dell’evidenza della prova) o la notificazione al medesimo di un invito a presentarsi (ex art. 375 c.p.p.), contenente l’enunciazione del fatto e le fonti di prova, nonché l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.

Il GIUDIZIO IMMEDIATO può invece essere richiesto dall’imputato nelle seguenti situazioni:

- ✓ dopo che gli sia stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (ex comma 5[^], art. 419 c.p.p.);

- ✓ dopo che gli sia stato notificato il decreto penale (ex comma 3[^], art. 461 c.p.p.).

La richiesta di GIUDIZIO IMMEDIATO, sia formulata dal Pubblico Ministero che dall'imputato, è sempre e comunque al vaglio del G.I.P. che vigilerà sui presupposti sopracitati e pronunziandosi, entro il termine di cinque giorni:

- ✓ potrà disporre il giudizio immediato con decreto;
- ✓ potrà rigettare la richiesta stessa e pronunciando un provvedimento inoppugnabile che dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

In estrema sintesi allora il GIUDIZIO IMMEDIATO:

- ✓ differisce dal GIUDIZIO ABBREVIATO in quanto non prevede l'udienza preliminare, non dà luogo ad alcuno sconto di pena e la fase dibattimentale (non trattata dal G.u.p.), non si svolge "allo stato degli atti", potendosi quindi arricchirsi di perizie, escussioni testimoniali e quant'altro necessario;
- ✓ differisce dal GIUDIZIO DIRETTISSIMO dove il Pubblico Ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato **arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.** -

- % -

IL PATTEGGIAMENTO

Prima di passare alla COPERTURA ASSICURATIVA, si ritiene opportuna qualche breve nota in merito alla "APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA" (ex art. 444 e seguenti c.p.p.), comunemente intesa come "PATTEGGIAMENTO".

Trattasi di uno strumento dall'indubbia efficacia, il cui eventuale utilizzo (pur con tutti i distinguo del caso), novero valutativo di una strategia difensiva, non può essere trascurato.

Quindi, nel caso che la corretta analisi dell'occorso, (ovviamente formulata con "**criteri di terzietà**"), mostri l'esistenza di una condotta censurabile, seppur ancora in fase di indagini preliminari, viene dato all'indagato la possibilità di avvalersi dei dettami di cui all'art 447 c.p.p., che testualmente recita:

1. *Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.*
2. *Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.*
3. *Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.*

Spontanea sorge una domanda:

Può mai una strategia difensiva, anche contemplare l'ammissione delle proprie colpe?

La risposta è: innegabilmente "SI", poiché, di caso in caso, è possibile godere di vantaggi assolutamente non trascurabili.

Nel merito, ove il COLLEGIO DIFENSIVO di fiducia dell'indagato, esperite le dovute analisi e valutata completezza e contenuti degli atti di indagine, evidenzi una chiara ed innegabile esistenza di censurabilità nel comportamento dell'indagato, onestà intellettuale vorrebbe, che lo stesso COLLEGIO DIFENSIVO, piuttosto che esporre il medico ad un processo lungo, estenuante e dal quasi certo esito sfavorevole, spiegasse con dovizia di particolari il vantaggio di accedere al *patteggiamento*.

Andrebbe in questi casi fatto presente che questo tipo di rito:

1. fa sì che il processo si concluda in tempi ristrettissimi,
2. fa conoscere "prima" la condanna cui si andrà incontro,
3. ratifica la sospensione condizionale della pena,
4. non dà adito a pene accessorie.

In aggiunta non può trascurarsi l'evitare che il medico per anni ed anni rimanga esposto al pubblico ludibrio (inseparabile compagno di ogni processo per MALPRATICHE), processo ***il cui esito, in termini ben più che probabilistici, sarà decisamente negativo.*** -

- % -

LA COPERTURA ASSICURATIVA

Il vigente CCNL per il personale della DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, sottoscritto in data 6 maggio 2010, all'art. 17, comma 5^a e seg., tra l'altro recita:

5. Le Aziende assicurano una uniforme applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di copertura assicurativa della responsabilità civile, anche in coerenza con le risultanze dei lavori della Commissione paritetica per la copertura assicurativa di cui all'art. 16 del CCNL del 17 ottobre 2008.
6. Per le finalità di cui al comma 5, le polizze assicurative contengono i seguenti elementi:
 - a. l'oggetto della copertura assicurativa,
 - b. la validità temporale della medesima,
 - c. la definizione di massimali adeguati
 - d. la definizione di clausole per il recesso dal contratto
 - e. l'individuazione di obblighi reciproci tra compagnia e contraente /assicurato in merito alla gestione dei sinistri.

Significa che si possono dormire sonni tranquilli?

Certamente no, almeno sino a quando non si ha certezza di:

- a) ESISTENZA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA (l'Azienda Sanitaria, a proprio rischio, può decidere di auto-assicurarsi, quindi non stipulare alcun contratto per la copertura della responsabilità civile, facendo fronte con le proprie casse agli eventuali risarcimenti).
Tale evenienza, più diffusa di quando non si creda, solitamente connota una certa ***"rigidità" nell'attuare transazioni***, rimanendo l'Azienda Sanitaria ***disponibile solo in caso di soccombenza giudiziale***.
- b) CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA quali ***massimali assicurativi, esistenza di franchigia, copertura degli onorari del collegio difensivo*** (Avvocati e Consulenti),

esistenza di clausole che coprano la eventuale rivalsa.

Notevole la differenza per il sanitario che è incappato nelle maglie della giustizia, infatti ***nei casi di autoassicurazione:***

- ✓ non è contemplata la “polizza integrativa” che copre le spese di difesa (Avvocato, Consulenti, etc) in caso di condanna;
- ✓ non è prevista la tutela da una eventuale ***azione di rivalsa*** da parte dell’Azienda Sanitaria (attecchiamento che negli Enti Pubblici rappresenta la regola ove venga “giudizialmente accertata” l’esistenza di dolo o colpa grave).

Si tenga presente che ***in assenza di polizza integrativa***, l’orientamento delle Aziende Sanitarie è quello di nominare un unico Avvocato per tutti gli Indagati.

Se dal punto di vista economico ciò può comportare dei risparmi (per l’Azienda), il risvolto della medaglia è rappresentato da una (concreta ed a volte abnorme) limitazione della strategia giudiziale.

L’esperienza sul campo è maestra nel far vedere come in ogni comportamento censurabile (omissivo o commissivo), i ruoli dei sanitari coinvolti non sono sempre perfettamente sovrapponibili, per cui, lungo l’iter giudiziale (dalla fase di indagini a quella dibattimentale), il Collegio Tecnico (nominato dall’Azienda Sanitaria) può trovarsi in grande imbarazzo allorché la

dimostrazione di innocenza/estraneità di uno degli indagati, mette in cattiva luce (giudiziale) i rimanenti altri indagati.

A quel punto cosa si fa?

- ✓ Si cede al Collegio Tecnico il diritto di scegliere chi salvare e chi buttare nel pozzo?
- ✓ Si accetta supinamente che volendo salvare capra e cavoli, la strategia difensiva diventi “sufficiente” per tutti ma per “nessuno” veramente adeguata?

Si ritiene decisamente migliore il procedere ad una “preventiva” ma approfondita analisi dell’accaduto, quindi, caso per caso, decidere di accorpare solo le posizioni “appieno sovrapponibili”, scorporando sempre e comunque quella del Direttore di U.O.C. che in uno alla “*ipotetica malpractice*” potrebbe rispondere di “***culpa invigilando***”, spesso causa di danni scaturenti da “DEFICIT ORGANIZZATIVI”.

Molti (benpensanti?), consigliano la stipula di polizze assicurative personali, condizione che sicuramente aumenta la tutela ma il cui contraltare è farsi carico di un non indifferente onere economico.

Per altro non può trascurarsi che una polizza con modesta copertura costa poco ma “poco vale”, di contro una polizza “ben fatta, valida e completa”, tutela da tutti i rischi professionali ma ... ***costa moltissimo*** e, fatto non assolutamente trascurabile, da chi dovrebbe essere contrattualmente *garantito*, viene decisamente “mal digerita”. -

CONSIDERAZIONI FINALI

Prima di passare alle conclusioni qualche considerazione

Non appare peregrino ricordare che la complessità della procedura, la molteplicità dei passaggi nonché la delicatezza scientifica di cui tutta la vicenda è intrisa, **sconsigliano comportamenti atti a lasciare che gli eventi facciano il loro corso da soli.**

Quindi, ricevuta un'informazione di garanzia, è **necessario che il medico si concentri a definire la propria posizione rivolgendosi subito ad un Avvocato di sua fiducia, preferibilmente esperto in diritto penale sanitario.**

Nel termine di 24/36 ore va delineata una condotta difensiva e va scelto il COLLEGIO TECNICO DIFENSIVO (uno o più professionisti esperti nella branca di medicina legale, in quella cui il caso afferisce e, caso per caso, da specifici ausili tecnici quali biologi, ingegneri, fisici, etc).

Sarà compito di un difensore esperto nel campo, aiutare il medico a scegliere tra le diverse opportunità che la procedura offre:

- ✓ depositare MEMORIE;
- ✓ chiedere di essere SENTITO in fase di indagini;
- ✓ chiedere l'INCIDENTE PROBATORIO;
- ✓ chiedere il GIUDIZIO ABBREVIATO;
- ✓ chiedere un PATTEGGIAMENTO;
- ✓ chiedere un GIUDIZIO IMMEDIATO;
- ✓ affrontare il DIBATTIMENTO.

Il problema più difficile è rappresentato dal creare un

COLLEGIO DIFENSIVO formato da un POOL di professionisti, che seppur dotati di competenze diverse (Avvocati, Medici-Legali, Specialisti di branca, Tecnici), debbano all'unisono rispondere alle esigenze del caso, creando sinergie e non generando scontri interni (le cronache ridondano di contrasti all'interno dei COLLEGI DIFENSIVI).

Questo POOL dovrà avere come catalizzatore proprio l'Indagato che non dovrà sottrarsi dal dare il proprio contributo scientifico, cercando anzi di disegnare appieno lo scenario (da lui solo vissuto), **a tutti coloro che lavorano per Lui e con Lui**, azione difficile ma infungibile ed irrinunciabile, specie nelle fasi iniziali del procedimento.

Seppur ben lontani da un eventuale sentenza, sin dalla fase iniziale dovranno tenersi presenti i risvolti di ambito civile, per cui, **nei modi contrattualmente stabiliti**, vanno immediatamente avvertite sia l'Assicurazione (per l'apertura del sinistro) che l'Azienda Sanitaria ove si presta servizio.

Sia all'Assicurazione che all'Azienda Sanitaria, va fatta pervenire una relazione inerente l'accaduto redatta nella maniera più ampia ed esaustiva possibile, relazione che **opportunamente ed in via preventiva**, dovrà essere visionata dal COLLEGIO DIFENSIVO prescelto.

Va ricordato infine che ove l'Azienda Sanitaria affidasse la **“difesa tecnica”** a dirigenti della stessa Azienda, secondo autorevoli

giuristi il “CONSULENTE ISTITUZIONALMENTE FORNITO DALL’AZIENDA SANITARIA” sarebbe da inquadrare come Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni e non come Consulente di Parte, dizione che al di là della semplice differenza lessicale, nella pratica, limita in maniera ragguardevole lo spazio di manovra della difesa.

Infatti ove il Consulente Aziendale che suo malgrado si trovasse a rivestire anche il ruolo di Pubblico Ufficiale, nell’espletamento di un incarico di “difesa istituzionale”, venisse a conoscenza di un reato perseguibile d’Ufficio, ex art. 361 c.p., scatterebbe *l’obbligo di denuncia* (situazione che al di là dei toni grotteschi, è perfettamente incarnabile un una cruda realtà). -

- % -

CONCLUSIONI

Chi pratica l’*ars medica* (imperfetta nel suo stesso essere) e non le *scienze matematiche* (foriere di esattezza), vive un pianeta sanità in cui solitamente i GESTIONAL, che talvolta non ricordano più cos’è un malato, rivestono ruoli decisionali anche in vicende ben lontane dalla loro formazione e/o esperienza professionale.

Stante quanto sopra, seppur con amarezza, non vanno sprecate energie preziose finalizzandole acchè il GESTIONAL percepisca appieno cosa significa “*lavorare sull’emergenza*” (concetto magnificato nella letteratura scientifica ma ben diverso dalla cruda realtà).

Non prospettate il fatto vedendovi solo la vostra “ragione” ma osservatelo da tutti i punti di vista, fornendo un giudizio “il più imparziale possibile”, infatti solo un giudizio scevro da preconcetti potrà ben orientare una strategia giudiziale, il cui epilogo non sempre corrisponde ai singoli desiderata.

Come tutti i riti, anche quello giudiziale, non è scevro di storture, pieghe e scorciatoie (percorribili con maturata esperienza), ma in ogni caso, si tenga ben presente che *a giudizio va il caso e non il professionista* (inteso come persona), per cui, nella malaugurata ipotesi di una condanna, non aggiungete ai danni di immagine anche quelli inerenti la perdita di fiducia nel Vostro lavoro. -

Vito C.M. Milisenna

APPENDICI

Art. 19.***Pene accessorie: specie***

Le pene accessorie per i delitti sono:

- 2) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 3) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 4) l'interdizione legale;
- 5) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 6) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; (1)
- 7) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

(1) Numero inserito dall'art. 5, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97

Art. 361.***Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.***

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362.***Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.***

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 582.***Lesione personale***

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Vds: Tribunale di Savona, sentenza 6 dicembre 2007

Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 30 aprile 2008, n. 17505,

Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 8 settembre 2008, n. 34765

Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437

Art. 583.***Circostanze aggravanti***

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] (1)

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) l'aborto della persona offesa.] (2)

(1) Numero abrogato dall'art. 22, Legge 22 maggio 1978, n. 194.

(2) Numero abrogato dall'art. 22, Legge 22 maggio 1978, n. 194.

Art. 589.
Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (1) (2)

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. (3)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (4)

(1) La parola: "cinque" è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

(2) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 102

(3) Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

(4) Le parole: "anni dodici" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

Vds: Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 12 ottobre 2007, n. 37606,
Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 10 gennaio 2008, n. 840,
Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 14 marzo 2008, n. 11335,
Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 aprile 2008, n. 13939,
Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 17 giugno 2009, n. 25437,
Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 9 settembre 2009, n. 35099
Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 21 settembre 2009, n. 36581

Art. 590.
Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

...

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Vds Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 4 luglio 2007, n. 25474,
Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 20 febbraio 2008, n. 7730,
Cassazione Penale, sez. V, sentenza 16 settembre 2009, n. 35874
Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 23 settembre 2008, n. 36497.

- % -

Art. 60.***Assunzione della qualità di imputato.***

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.

Art. 76.***Costituzione di parte civile.***

4. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
5. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Art. 78.***Formalità della costituzione di parte civile.***

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
 - c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
 - e) la sottoscrizione del difensore.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza

unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.

Art. 79.***Termine per la costituzione di parte civile.***

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Art. 82.***Revoca della costituzione di parte civile.***

1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

Art. 90.***Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.***

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.

Art. 91.***Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.***

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

Art. 225.***Nomina del consulente tecnico.***

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

Art. 358.***Attività di indagine del pubblico ministero.***

4. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Art. 359-bis.***Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi. (1)***

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presunti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione

coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui al comma 1 e 2, le disposizioni degli articolo 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191.

(1) *Articolo inserito dall'art. 25 della L. 30 giugno 2009, n. 85*

Art. 359.***Consulenti tecnici del pubblico ministero.***

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

Art. 360.***Accertamenti tecnici non ripetibili.***

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni

indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

Art. 361.

Individuazione di persone e di cose.

1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall'articolo 214 comma 2.

Art. 362.

Assunzione di informazioni.

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203. (1)

(1) *L'ultimo periodo di questo comma è stato così da ultimo sostituito dall'art. 13, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63*

Art. 364.

Nomina e assistenza del difensore.

1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei

commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.
7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.

Art. 365.

Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso.

1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

Art. 366.

Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori.

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate

- nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.
2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127.

Vds: Cassazione penale, sez. IV penale, sentenza 20 giugno 20, n. 25279

Art. 369-bis.

Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa. (1)

1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
 - a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
 - b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
 - c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;
 - d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
 - e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

(1) Articolo inserito dall'art. 19 della L. 6 marzo 2001, n. 60

Art. 370.

Atti diretti e atti delegati.

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Art. 375.

Invito a presentarsi.

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
2. L'invito a presentarsi contiene:
 - a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
 - c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
 - d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Art. 392.**Casi. (1)**

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
 - a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
 - b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
 - c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
 - d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;
 - e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
 - f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
 - g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
 - 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. (2)
 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'art. 224-bis. (3)
- (1) *La Corte Costituzionale con sentenza 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che, nei casi previsti dalla prima di tali*

disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

- (2) *Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11.*
- (3) *Le parole: "ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'art. 224-bis." è stato aggiunto dall'art. 28 della L. 30 giugno 2009, n. 85*

Art. 393.**Richiesta. (1)**

1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
 - a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
 - b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
 - c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.
 2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.
 - 2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.
 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.
 4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
- (1) *La Corte Costituzionale con sentenza 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.*

Art. 394.***Richiesta della persona offesa.***

1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Art. 405.***Inizio dell'azione penale. Forme e termini.***

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
 - 1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. (1)
 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).
 3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
 4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.
- (1) *Comma inserito dall'art. 3 della L. 20 febbraio 2006, n. 46. La Corte Costituzionale, con sentenza 24 aprile 2009, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.*

Art. 406.***Proroga del termine.***

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
- 2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
- 2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta. (1)
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
- 5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine

originariamente previsto per le indagini.

(1) *Comma inserito dall'art. 4, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 102*

Art. 407.

Termini di durata massima delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
 - a) i delitti appresso indicati:
 - 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
 - 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
 - 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
 - 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 - 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e

successive modificazioni;

- 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. (1)
- b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
- c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
- d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

(1) *Parole aggiunte dall'art. 1, comma 27, della L. 15 luglio 2009, n. 94*

Vds: Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 15 settembre 2008, n. 35376
Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 20 ottobre 2009, n. 40538

Art. 408.

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Art. 409.***Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.***

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.

Vds: Cassazione Penale, sez. II, sentenza 20 aprile 2007, n. 16228,
Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 21 maggio 2008, n. 20328,
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 17 luglio 2009, n. 30059,
Cassazione penale, sez. I, sentenza 29 dicembre 2009, n. 49753

Art. 410.***Opposizione alla richiesta di archiviazione.***

1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.

Vds: Cassazione Penale, sez. II, sentenza 20 aprile 2007, n. 16228,
Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 21 maggio 2008, n. 20328,
Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 21 maggio 2008, n. 20389

Art. 411.***Altri casi di archiviazione.***

1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Art. 413.***Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato.***

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.
2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

Art. 414.***Riapertura delle indagini.***

1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.

Art. 415-bis.***Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.***

1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo

- 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
 3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
 4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.
 5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.

Art. 416.

Presentazione della richiesta del pubblico ministero.

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del

- reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
- 2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. (1)

(1) *Comma inserito dall'art. 4, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102*

Art. 417.

Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio.

1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
 - a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
 - b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
 - c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
 - d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
 - e) la data e la sottoscrizione.

Vds: Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 1 febbraio 2008, n. 5307

Art. 425.

Sentenza di non luogo a procedere.

1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

Vds: Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 24 luglio 2007, n. 30001

Art. 444.

Applicazione della pena su richiesta.

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. (1)
- 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, (2) nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. (1)
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere

concessa, rigetta la richiesta.

- (1) *L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1-bis, dall'art. 1 della L. 12 giugno 2003, n. 134*
- (2) *Parole inserite dall'art. 11 della L. 6 febbraio 2006, n. 38*

Vds: Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 8 gennaio 2008, n. 132, Cassazione penale, sez. III, sentenza 11 febbraio 2008, n. 6427, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17 novembre 2008, n. 42841, Cassazione civile, sez. III, sentenza 16 ottobre 2009, n. 40203, Cassazione civile, sez. II, sentenza 22 ottobre 2009, n. 22423, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 30 marzo 2010, n. 12508

Art. 445.

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. (1)
- 1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. (1)
2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, (2) se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
 - (1) *L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1-bis, dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L. 12 giugno 2003, n. 134*
 - (2) *Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L. 12 giugno 2003, n. 134*

Vds: Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17 novembre 2008, n. 42841
TAR Lazio, sez. II quater, sentenza 17 novembre 2008, n. 7483

Art. 446.

Richiesta di applicazione della pena e consenso.

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve, enunciarne le ragioni.

Art. 447.

Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

Vds: Cassazione penale, SS.UU., sentenza 23 dicembre 2008, n. 47803

Art. 448.

Provvedimenti del giudice.

1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.

Art. 453.

Casi e modi di giudizio immediato.

1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede ⁽¹⁾ il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.
- 1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. ⁽²⁾
- 1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309 ⁽²⁾, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame. ⁽³⁾
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta

connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.

- (1) *Parole così sostituite dalle attuali dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125*
- (2) *Art. n.309 c.p.p.: Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.*
- (3) *Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125*

Vds: Cassazione penale, sez. VI, sentenza 26 ottobre 2009, n. 41038

Art. 454.

Presentazione della richiesta del pubblico ministero.

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Art. 455.

Decisione sulla richiesta di giudizio immediato.

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
 - 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.⁽¹⁾
- (1) *Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. h) del D. L. 23 maggio 2008,*

n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125

Art. 456.

Decreto di giudizio immediato.

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Art. 457.

Trasmissione degli atti.

1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1, sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 433 comma 2.

- % -

Art. 2043.***Risarcimento per fatto illecito.***

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Vds: Cassazione Civile, sez. III, sentenza 17 gennaio 2008, n. 867,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10 marzo 2008, n. 6297,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 7495,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 aprile 2008, n. 8546,
 Cassazione Civile, sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n.11477,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 26 maggio 2008, n. 13589,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19445,
 Cassazione Civile, sez. I, sentenza 25 settembre 2008, n. 24084,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 ottobre 2008, n. 25250,
 Consiglio di Stato, sez. V, decisione 20 ottobre 2008, n. 5124,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 novembre 2008, n. 27673,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12 dicembre 2008, n. 29211,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 gennaio 2009, n. 1343,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 marzo 2009, n. 6181,
 TAR Lazio-Roma, sez. II bis, sentenza 16 marzo 2009, n. 2694,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 aprile 2009, n. 8703,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9549,
 Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 1° luglio 2009, n. 15388,
 Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 1° luglio 2009, n. 15405,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 luglio 2009, n. 16374,
 Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19 agosto 2009, n. 18356,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 2 settembre 2009, n. 19092,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 26 ottobre 2009, n. 22604,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22807,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23053,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23059,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 novembre 2009, n. 24435,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 gennaio 2010, n. 80,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 gennaio 2010, n. 1703,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 gennaio 2010, n. 1704,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 2 febbraio 2010, n. 2352,
 TAR Sardegna-Cagliari, sez. I, sentenza 19 febbraio 2010, n. 204,
 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 4 marzo 2010, n. 5190

Dal CCNL personale della DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - **parte normativa quadriennio 2002/2005:**

Art. 21.***Copertura assicurativa***

1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell'8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.

.....

NOTA ESPLICATIVA DELL'ART. 21

Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.

Dal CCNL personale della DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - contratto integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008:

Art. 16***Copertura assicurativa e tutela legale***

1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e

tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.

2. Le aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso.

.....

Dal CCNL personale della DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE sottoscritto in data **6 maggio 2010**, recita tra l'altro:

Art. 17.

Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa

.....

7. Le parti prendono atto che la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli errori nell'ambito della gestione del rischio e delle logiche del governo clinico rappresenta una condizione imprescindibile per migliorare la qualità dell'assistenza e per l'erogazione di prestazioni più coerenti con le aspettative dei cittadini.
8. Le Aziende sono tenute a dotarsi di sistemi e strutture per la gestione del rischio, costituite da professionalità specifiche ed adeguate secondo gli atti di indirizzo regionali in materia, e, nell'ottica di fornire trasparenza e completezza al processo di accertamento dei fatti, coinvolgono il professionista interessato nel sinistro in esame.
9. Al fine di individuare modalità di gestione e di ricomposizione dei conflitti, le Aziende ricercano mediazioni stragiudiziali e potenziano la trattazione del contenzioso, mediante lo sviluppo di specifiche competenze legali e medico-legali, nonché l'istituzione, senza oneri aggiuntivi, di appositi Comitati per la valutazione dei rischi.
10. I dirigenti devono avere un ruolo attivo sia nella corretta ed informata gestione del rischio che nelle attività connesse alla prevenzione dello stesso. A tal fine sono tenuti a partecipare annualmente alle iniziative di

formazione aziendale, di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, garantendo un numero di ore annuali non inferiori a 20, secondo le linee di indirizzo regionali.

11. Le Aziende assicurano una uniforme applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di copertura assicurativa della responsabilità civile, anche in coerenza con le risultanze dei lavori della Commissione paritetica per la copertura assicurativa di cui all'art. 16 del CCNL del 17 ottobre 2008.
12. Per le finalità di cui al comma 5, le polizze assicurative contengono i seguenti elementi:
 - f. l'oggetto della copertura assicurativa,
 - g. la validità temporale della medesima,
 - h. la definizione di massimali adeguati
 - i. la definizione di clausole per il recesso dal contratto
 - j. l'individuazione di obblighi reciproci tra compagnia e contraente /assicurato in merito alla gestione dei sinistri.
13. Resta fermo che le risorse disponibili sono quelle già destinate dalle Aziende alla copertura assicurativa.
14. Ai fini di cui al comma precedente, le Regioni forniscono le necessarie linee di indirizzo sulle materie di cui al presente articolo e ne verificano l'effettiva e conforme attuazione da parte delle Aziende.
15. Nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali, le Aziende forniscono periodicamente una adeguata, tempestiva e completa informazione alle OO.SS. circa le eventuali iniziative in materia di garanzie assicurative, nonché di prevenzione e gestione del rischio, anche per quanto riguarda il monitoraggio degli eventi potenzialmente produttivi di danno.

INDICE

Presentazione	pag. 1
Prefazione	pag. 5
Premesse	pag. 7
L'ambito penale	pag. 9
Il giudizio abbreviato	pag. 26
Il giudizio immediato	pag. 28
Il patteggiamento	pag. 31
La copertura assicurativa	pag. 33
Considerazioni finali	pag. 36
Conclusioni	pag. 39
Appendici	
- dal codice penale	pag. 42
- dal codice procedura penale	pag. 46
- dal codice civile	pag. 70
- dal CCNNL Dirigenza medica e Veterinaria ...	pag. 71
Indice	pag. 75

APPUNTI

L'AUTORE

Inizia l'attività lavorativa dividendosi tra l'ambito peritale (mai più abbandonato) e la Medicina del Lavoro.



Dal 1990 opera presso l'Osp. S.Elia di Caltanissetta, come “Responsabile” del Servizio Informativo Locale e dell'U.O. Dipartimentale di Medicina Legale.

Nel campo dell'analisi, la passione per numeri e formule, in sinergia con l'uso sempre più irrinunciabile dello strumento informatico, si è concretizzata in diverse pubblicazioni anche in ambito nazionale.

Nel campo medico-legale seguendo la continua evoluzione della ricerca scientifica, si è avvicinato alla biologia molecolare forense (DNA) sia in ambito civilistico che penalistico (dal riconoscimento di paternità alla identificazione di resti).

Componente di diversi tavoli tecnici regionali e nazionali, dal 2006 ricopre la carica di Presidente del Comitato Scientifico Nazionale dell'A.N.I.O. onlus

Nel campo della didattica, alle molteplici relazioni in assise scientifiche, dal 2009, associa la docenza presso la Scuola Forense “Giuseppe Alessi” di Caltanissetta, dove è stato chiamato a trattare temi inerenti la responsabilità medica e la responsabilità professionale del medico.

Diverse pubblicazioni ed altro, liberamente consultabili all'indirizzo: www.milisenna.it



- *OGNI GRANDE CAMMINO
INIZIA CON UN SINGOLO
PASSO E PROSEGUE UN
PASSO DIETRO L'ALTRO;*

- *IL CONOSCERE LA
DIREZIONE NON BASTA,
BISOGNA INFATTI CHE VADA
IMBROCCATA PER IL GIUSTO
VERSO;*

- *SE IL CAMMINO VIENE INDICATO DA CHI, PIÙ VOLTE
INTRAPRESO QUEL VIAGGIO, NE HA FATTO FELICE RITORNO,
IL VIANDANTE NON SMARRIRÀ LA VIA, GIUNGERÀ NEL GIUSTO
TEMPO, IMPIEGANDO SOLO LE ENERGIE NECESSARIE AL
VIAGGIO, E COSÌ, RAGGIUNTA LA META, POTRÀ ATTENDERE
AL COMPITO CUI FU CHIAMATO.*